



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 giugno 2020
(OR. en)

8505/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0107(COD)**

**DEVGEN 68
SUSTDEV 65
ACP 41
RELEX 393
ECOFIN 459
CODEC 448
ASIM 31
MAMA 66
COEST 98
COAFR 150**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	28 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 407 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 407 final.

All.: COM(2020) 407 final



Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 407 final

2020/0107 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che l'epidemia di coronavirus ("Covid-19") era una pandemia.

Da allora i paesi di tutto il mondo hanno adottato misure straordinarie per contrastare e contenere la pandemia, a causa della quale si prevede una forte contrazione della crescita. Le misure adottate dagli Stati membri e dai paesi partner in risposta alla crisi hanno gravemente perturbato le catene di approvvigionamento e di produzione e determinato assenze dal luogo di lavoro. Inoltre, la fornitura di molti servizi è diventata impossibile o molto difficile. Allo stesso tempo è crollata la domanda dei consumatori. Le misure hanno già causato o causeranno un grave peggioramento della situazione finanziaria di molte imprese.

La crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 sta avendo un forte impatto sulle società di tutto il mondo, a cominciare dai sistemi sanitari, con gravi conseguenze sociali ed economiche a livello mondiale. La strategia di risposta dell'Unione dovrebbe essere completa, coerente e integrata e affrontare sia i problemi di salute pubblica che quelli socioeconomici. I paesi meno sviluppati sono i più vulnerabili alla Covid-19 per via dei loro sistemi sanitari carenti e non resilienti e dei complessi problemi socioeconomici e di governance. È già evidente che la Covid-19 avrà un notevole impatto sui sistemi economici e macroeconomici dei nostri paesi partner. I governi dovranno intervenire per sostenere la stabilità macroeconomica e mantenere un margine di bilancio per proteggere le persone più vulnerabili, le imprese e i lavoratori, continuando a erogare i servizi sociali di base.

Si tratta di una situazione eccezionale che impone di intervenire in modo coerente e compatto a livello dell'Unione, con un approccio valido sia per la dimensione interna che per quella esterna. Per evitare un ulteriore deterioramento dell'economia e favorire un rilancio equilibrato, unitario ed equo dell'attività economica, è necessario mettere in atto un programma eccezionale e coordinato di sostegno economico. Pertanto, sono necessari considerevoli investimenti pubblici e privati per trovare soluzioni innovative, rinvigorire l'economia, creare posti di lavoro di elevata qualità e investire per porre rimedio alle conseguenze immediate della pandemia di Covid-19.

Alla luce di quanto precede, la Commissione propone un pacchetto ambizioso che include un aumento dei massimali previsti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020 per consentire l'attuazione, sia all'interno dell'Unione che al di là dei suoi confini, di misure per far fronte all'impatto della pandemia di Covid-19, come misure di aiuto per le imprese colpite, sostegno alla coesione per gli Stati membri, sviluppo di capacità per migliorare la preparazione a eventuali future crisi nonché altri settori d'azione con le misure correlate.

Si propone che tali misure vengano attuate nell'ambito di specifici strumenti e programmi dell'Unione e conformemente ai pertinenti atti dell'Unione che stabiliscono le norme applicabili a tali strumenti e programmi.

È pertanto necessario rendere possibile l'esecuzione di tali misure mediante i meccanismi di attuazione previsti dal regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 209, paragrafo 1, e dall'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Sussidiarietà e proporzionalità

La relazione della proposta originaria della Commissione espone dettagliatamente le considerazioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità applicabili al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile: COM(2016)586 – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD

• Scelta dell'atto giuridico

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazioni dei portatori di interessi

La relazione della proposta originaria della Commissione indica nel dettaglio le consultazioni pubbliche e dei portatori di interessi che sono state effettuate: COM (2016) 586.

• Valutazioni e analisi dell'impatto

La relazione della proposta originaria della Commissione illustra nel dettaglio le valutazioni e le analisi dell'impatto effettuate a sostegno della proposta: COM(2016) 586.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'Unione metterà a disposizione un importo supplementare di 1 040 milioni di EUR per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, aumentando la garanzia dell'UE di 2 078 milioni di EUR e portando il massimale della garanzia a 3 578 milioni di EUR.

La proposta estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili sulla garanzia dell'EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e d'investimento.

Maggiori dettagli sulle implicazioni di bilancio sono riportati nella scheda finanziaria legislativa.

5. ALTRI ELEMENTI

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il quadro giuridico consiste in modifiche mirate del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

Le principali modifiche apportate mirano a:

- estendere l'ambito di applicazione geografico dell'EFSD ai beneficiari dei Balcani occidentali elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014¹.
- aumentare il contributo del bilancio dell'Unione al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile in considerazione delle misure esecutive per far fronte all'impatto della pandemia di Covid-19;
- estendere il periodo di investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili sulla garanzia dell'EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e d'investimento.

¹ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1) La crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 sta avendo un forte impatto sulle società di tutto il mondo, a cominciare dai sistemi sanitari, con gravi conseguenze sociali ed economiche a livello mondiale. La strategia di risposta dell'Unione dovrebbe essere completa, coerente e integrata e affrontare sia i problemi di salute pubblica che quelli socioeconomici all'interno dell'Unione ma anche in cooperazione con i paesi partner, segnatamente in Africa, nel vicinato dell'Unione europea e con i beneficiari dei Balcani occidentali elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio². La pandemia di Covid-19 avrà un notevole impatto sui sistemi economici e macroeconomici dei paesi partner. I governi dovranno intervenire per sostenere la stabilità macroeconomica e mantenere un margine di bilancio al fine di proteggere le persone più vulnerabili, le imprese e i lavoratori, continuando a erogare i servizi sanitari e sociali di base. Si prevede in particolare che le piccole e medie imprese avranno problemi di liquidità e di capitale di esercizio e ciò metterà a rischio milioni di posti di lavoro. È probabile che diventi ancora più difficile ottenere finanziamenti in valuta locale, mentre la svalutazione monetaria rende ancora più rischiosi i finanziamenti in valuta forte. I progetti relativi all'energia rinnovabile e a altre infrastrutture, che sono finanziati tramite la riscossione di tariffe si scontreranno con problemi analoghi.
- 2) Oltre alle misure necessarie che i paesi terzi devono adottare per contrastare la pandemia di Covid-19 e alle conseguenze di tali misure, la situazione socioeconomica nei Balcani occidentali sarà ulteriormente aggravata dai problemi che l'Unione stessa si trova ad affrontare a causa della prossimità e dell'interdipendenza di tali paesi con l'economia dell'Unione e dei loro legami economici e sociali con l'Unione. Pertanto, la copertura del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile dovrebbe essere estesa ai Balcani occidentali, al fine di aiutarli a conseguire una ripresa e una resilienza

² Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

socioeconomiche sostenibili, a ristabilire le catene di approvvigionamento e a sostenere la stabilità macroeconomica.

- 3) La Commissione dispone di un potente strumento per attenuare i rischi di investimento, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), braccio finanziario del piano per gli investimenti esterni lanciato nel 2017. Tale strumento, che attualmente copre il vicinato europeo e l'Africa subsahariana, è attuato in partenariato con le istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni finanziarie nel settore dello sviluppo degli Stati membri. A livello mondiale, l'EFSD è uno dei maggiori programmi di garanzia pubblica a sostegno degli investimenti del settore privato per lo sviluppo.
- 4) L'articolo 137, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica stabilisce che il Regno Unito e i progetti ubicati nel Regno Unito sono ammissibili soltanto in relazione alle operazioni finanziarie garantite dal bilancio dell'Unione nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSD), purché tali operazioni finanziarie siano state approvate da entità e organismi, tra cui la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti ("FEI"), o da persone incaricate dell'esecuzione di parte di tali azioni prima della data di entrata in vigore dell'accordo sul recesso. Inoltre, ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso il Regno Unito è responsabile soltanto della propria quota delle passività potenziali dell'Unione derivanti da operazioni finanziarie decise dall'Unione prima della data di entrata in vigore dell'accordo di recesso. Le passività potenziali dell'Unione a norma del presente regolamento sono successive alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al e nel Regno Unito.
- 5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1601 è così modificato:

- 1) All'articolo 2, il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

"(4) "paese partner": un paese firmatario dell'accordo di partenariato ACP-UE, un paese che è elencato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014, un paese ammissibile alla cooperazione geografica a norma del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o un paese beneficiario dei Balcani occidentali di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014*;

*Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).";

³ Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

2) L'articolo 3 è così modificato:

a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. In quanto pacchetto finanziario integrato, l'EFSD si prefigge di promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, principalmente in Africa, nel vicinato europeo e nei Balcani occidentali, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili, al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, e promuovere la resilienza socioeconomica dei paesi partner, se del caso anche nel contesto della politica europea di vicinato, della politica dell'UE nei confronti dei Balcani occidentali, in particolare nel contesto della politica di allargamento dell'UE, e del quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, con una particolare attenzione alla crescita sostenibile e inclusiva, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, all'eliminazione delle ineguaglianze e alla promozione della parità di genere e all'emancipazione delle donne e dei giovani, a garantire l'accessibilità, conformemente all'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nonché ai settori socioeconomici e alle micro, piccole e medie imprese, massimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato.

2. L'EFSD è guidato dagli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione quali sanciti all'articolo 21 TUE, dagli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione di cui all'articolo 208 TFUE e dai principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale. L'EFSD contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, in particolare all'eliminazione della povertà e, se del caso, all'attuazione della politica europea di vicinato e della politica dell'UE nei confronti dei Balcani occidentali, in particolare nel contesto della politica di allargamento dell'UE, al fine di affrontare la pandemia di Covid-19 e le specifiche cause socio-economiche profonde della migrazione e di promuovere il reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi di origine, rafforzando altresì le comunità di transito e d'accoglienza.";

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'EFSD assicura la coerenza con gli obiettivi fissati negli strumenti finanziari esterni istituiti dai regolamenti (UE) n. 231/2014, (UE) n. 232/2014, (UE) n. 233/2014, e (UE) 2015/323, nonché con le priorità contenute nei programmi nazionali o regionali e nei documenti di strategia, se disponibili.";

3) All'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito all'orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia dell'EFSD e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, della politica di sviluppo dell'Unione, della politica europea di vicinato e della politica dell'UE nei confronti dei Balcani occidentali, in particolare nel contesto della politica di allargamento dell'UE, nonché alle finalità dell'EFSD di cui all'articolo 3. Esso sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia

dell'EFSD e nel monitoraggio di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, prestando al contempo particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati (PMS) e dei paesi poveri fortemente indebitati.

3. Il consiglio strategico sostiene inoltre il coordinamento generale, la complementarità e la coerenza tra le piattaforme regionali d'investimento, tra i tre pilastri del PIE, tra il PIE e le altre iniziative dell'Unione in materia di migrazione, di pandemia di Covid-19 e di attuazione dell'Agenda 2030, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell'Unione, e con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza economica, e con lo strumento per gli investimenti ACP, fatte salve le regole di governance interna della BEI.";

4) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La garanzia dell'EFSD sostiene le operazioni di finanziamento e d'investimento nei paesi partner dell'Africa, nei paesi del vicinato europeo e nei paesi beneficiari dei Balcani occidentali di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014.";

5) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il periodo d'investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili riguardo la garanzia dell'EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e d'investimento si estende al 31 dicembre 2021.";

6) All'articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal seguente testo:

"1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD, conformemente alle finalità dell'EFSD stabilite all'articolo 3, sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, in particolare la politica di sviluppo dell'Unione, la politica europea di vicinato e la politica dell'UE nei confronti dei Balcani occidentali, in particolare nel contesto della politica di allargamento dell'UE, nonché con le forme di sostegno erogate dall'Unione e a livello internazionale per garantire la complementarità con altre iniziative, e sostengono gli obiettivi seguenti:

a) contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all'attuazione dell'Agenda 2030 e, se del caso, della politica europea di vicinato e della politica dell'UE nei confronti dei Balcani occidentali, in particolare nel contesto della politica di allargamento dell'UE, con particolare attenzione all'eliminazione della povertà, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alle opportunità economiche, alle competenze e allo spirito imprenditoriale, promuovendo in particolare la parità di genere e l'emancipazione delle donne e dei giovani e perseguendo e rafforzando al contempo lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani;"

7) L'articolo 12 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il paragrafo 2, la garanzia dell'EFSD non supera, in alcun momento, l'importo di 3 578 000 000 EUR.";

b) Al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La somma dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'EFSD non supera l'importo di 3 578 000 000 EUR. Fatto salvo il paragrafo 4, i pagamenti per le attivazioni della garanzia sono erogati, se necessario, dagli Stati membri contributori o da altri donatori su una base pari passu con l'Unione.";

8) L'articolo 15 è così modificato:

"Articolo 15

Finanziamento dell'EFSD a carico del bilancio generale dell'Unione

Un contributo di 1 390 000 000 EUR è fornito a carico del bilancio generale dell'Unione."

9) È inserito il seguente articolo 15 *bis*:

"Articolo 15 bis

Misure di sostegno

L'importo di cui di cui all'articolo 15 può essere utilizzato per finanziare assistenza tecnica e amministrativa, come attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA	1
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	2
• Base giuridica.....	2
• Sussidiarietà e proporzionalità	2
• Scelta dell'atto giuridico	2
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO	2
• Consultazioni dei portatori di interessi	2
• Valutazioni e analisi dell'impatto	2
4. INCIDENZA SUL BILANCIO	2
5. ALTRI ELEMENTI	2
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta.....	2
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1. Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2. Settore/settori interessati	3
1.3. Attività ABB: Affari economici e finanziari internazionali La proposta/iniziativa riguarda:	3
1.4. Obiettivi	3
1.4.1. Obiettivi generali.....	3
1.4.2. Obiettivi specifici	3
1.4.3. Risultati e incidenza previsti	3
1.4.4. Indicatori di prestazione	3
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti	4
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	4
1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa	5

1.7.	Modalità di gestione previste	5
2.	MISURE DI GESTIONE	6
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	6
3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	6
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	7
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	7
3.2.2.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	9
3.2.3.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	11
3.2.4.	Partecipazione di terzi al finanziamento	11
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate	12

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di modifica del
REGOLAMENTO (UE) 2017/1601 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo
sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD

1.2. Settore/settori interessati

01

1.3. Attività ABB: Affari economici e finanziari internazionali La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁴

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

La presente modifica mirata del regolamento EFSD è proposta nel quadro delle azioni per far fronte alla pandemia di Covid-19 e alle sue conseguenze. La modifica inoltre estenderà l'ambito di applicazione geografico del regolamento ai Balcani occidentali.

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

L'aumento del massimale della garanzia, il prolungamento del periodo di investimento e l'ampliamento dell'ambito geografico contribuiscono ad affrontare la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il regolamento modificato dovrebbe contribuire a mobilitare ulteriori investimenti per affrontare la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze, compreso il sostegno alla ripresa socioeconomica.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

⁴ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Per il monitoraggio dell'attuazione della garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) è stato definito un insieme minimo di indicatori comuni che riflettono le realizzazioni e i risultati attesi a livello di progetti.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il periodo d'investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili riguardo la garanzia dell'EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e d'investimento si estende al 31 dicembre 2021.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La presente modifica del regolamento EFSD è proposta nel quadro delle azioni per far fronte alla pandemia di Covid-19 e alle sue conseguenze. L'erogazione di fondi supplementari all'EFSD nell'ambito dell'attuale QFP, che ne aumenta la capacità di concedere garanzie nei paesi partner, facilita una risposta rapida alla pandemia di Covid-19 in queste regioni,

in linea con il ruolo mondiale, la responsabilità e i valori dell'Unione.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'intero importo della dotazione iniziale della garanzia dell'EFSD (1,54 miliardi di EUR, compresi i contributi di terzi) è stato assegnato a 28 garanzie, che dovrebbero mobilitare 17,5 miliardi di EUR. I progetti e le discussioni in corso con le istituzioni finanziarie partner confermano che l'EFSD ha la possibilità di più che raddoppiare fino alla fine del 2021 le operazioni di garanzia sottoscritte.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'importo supplementare della garanzia è finanziato nei limiti della proposta della Commissione relativa a un aumento del massimale dell'attuale QFP.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Nell'attuale QFP non sono previste ulteriori possibilità di riassegnazione o di uso dei margini o degli strumenti speciali. L'importo supplementare della garanzia è pertanto finanziato nei limiti della proposta della Commissione relativa a un aumento del massimale dell'attuale QFP.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- in vigore fino al 31.12.2020

X L'impatto finanziario fino al 2021 compreso, con riferimento al periodo durante il quale è possibile concludere accordi di garanzia con le controparti ammissibili.

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁵

X **Gestione diretta** da parte della Commissione (per la gestione del fondo di garanzia EFSD)

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

X **Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati (per gli strumenti sostenuti dalla garanzia dell'EFSD):

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- X a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;
- X alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- X a organismi di diritto pubblico;
- X a organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012;
- X a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- X a organismi di diritto privato di un paese partner che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012;
- X a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

La Commissione provvederà direttamente ad alimentare e gestire il fondo di garanzia EFSD, mentre gli strumenti coperti dalla garanzia saranno attuati in regime di gestione indiretta.

⁵ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

Si applicano, mutatis mutandis, le misure indicate nella scheda finanziaria legislativa della proposta di regolamento relativa all'EFSD presentata dalla Commissione nel 2017 (COM (2016) 586 final).

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
		Diss./Non diss. ⁶ .	di paesi EFTA ⁷	di paesi candidati ⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
4	01 03 08	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
4	01 01 04 01	SND	NO	NO	NO	NO

⁶ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁸ Paesi candidati e, se del caso, candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	IV	
---	----	--

EFSD			2020	TOTALE
SPESE OPERATIVE				
01 03 08	Impegni	1)	1 039 000	1 039 000
	Pagamenti	2)	1 039 000	1 039 000
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁹				
01 01 04 01 ¹⁰	Impegni = pagamenti	3)	1 000	1 000
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4	Impegni	=(1)+(3)	1 040 000	1 040 000
	Pagamenti	=(2)+(3)	1 000	1 040 000

⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

¹⁰ Secondo le stime occorreranno 1,5 milioni di EUR di stanziamenti amministrativi nel 2021, che saranno finanziati e impegnati sulla base delle nuove linee del bilancio amministrativo – di norma nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale e dello strumento di assistenza preadesione III, come attualmente proposto.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2020	TOTALE
Commissione			
• Risorse umane ¹¹			
• Altre spese amministrative			
Totale Commissione	Stanziamanti		

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)		
--	-------------------------------------	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		2020	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	1 040 000	1 040 000
	Pagamenti	1 040 000	1 040 000

¹¹ Secondo le stime, nel 2021 occorreranno 0,8 milioni di EUR che saranno finanziati nell'ambito del bilancio del 2021.

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
- Mio EUR (al terzo decimale)

	2020	TOTALE
--	------	--------

–

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale		
Risorse umane		
Altre spese amministrative		
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale		

Esclusa la RUBRICA 5 ¹² of the multiannual financial framework		
Risorse umane		
Altre spese di natura amministrativa	1,00	
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	1,00	

TOTALE	1,00	
--------	------	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
- Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

¹² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

		2020
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)		
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)		
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)		
XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)		
10 01 05 01/11 (ricerca diretta)		
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹³		
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) ¹⁴		
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)		
01 01 04 01¹⁵	- in sede	
	- nelle delegazioni	
XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)		
10 01 05 02/12 (AC, END, INT - ricerca diretta)		
altri:		
TOTALE		

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Gestione operativa e finanziaria del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e compiti connessi a comunicazione e visibilità
Personale esterno	Gestione operativa e finanziaria del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e compiti connessi a comunicazione e visibilità

¹³ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

¹⁴ Si stima che 10 agenti contrattuali presso la sede centrale saranno finanziati nel 2021 sulla base della dotazione globale.

¹⁵ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA"). Secondo le stime, 10 agenti contrattuali nelle delegazioni saranno finanziati nel 2021, sulla base delle nuove linee del bilancio amministrativo – di norma nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale e dello strumento di assistenza preadesione III, come attualmente proposto.

3.2.3. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

I finanziamenti supplementari sono finanziati nell'ambito della proposta della Commissione di revisione dell'attuale QFP.

3.2.4. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁶	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento:								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

¹⁶ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). E così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁷					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

--

¹⁷

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.